



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI
DI SANTA MARGHERITA LIGURE E RECCO
Città Metropolitana di Genova**

tel 0185.205.1 – fax 0185.28.09.82
P.zza Mazzini, 46 – 16038 Santa Margherita Ligure - GE
C.F. 00854480100 P. IVA 00172160996

**DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA
C.U.P.: G55F22000160006 - C.I.G.: 9506202E0B**

**PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE
PROCEDIMENTALE PER L'APPALTO DI LAVORI: Piano PNRR M1C3
– “Intervento di *restauro e valorizzazione del parco storico di Villa Durazzo a Santa Margherita
Ligure*”.**

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Santa Margherita Ligure (Genova).

**STAZIONE APPALTANTE per l'espletamento delle procedure di gara: CUC tra i Comuni di
Santa Margherita Ligure e Recco**

Procedura di affidamento: procedura aperta con inversione procedimentale

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Luogo di esecuzione: Santa Margherita Ligure (GE).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE: telematica.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 20 DICEMBRE 2022 ore 12.00

1. PREMESSE

- È stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall'Unione europea- NextGenerationEu;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 22 novembre 2022 è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto “*Restauro e valorizzazione del parco storico di Villa Durazzo*” comportante una spesa netta complessiva di € 2.000.000,00, redatto, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, dalla RTP la cui mandataria è l'arch. Stefania Spina, verificato dall'arch. Giuseppe Manca, funzionario tecnico dell'Ufficio Tecnico del Comune di Santa Margherita Ligure, in data 18 novembre 2022 e validato dalla RUP arch. Annalisa Ruopolo, Responsabile Unico del procedimento, in data 18 novembre 2022;
- con Determinazione Area 3 Territorio Ambiente n.1245 del 1° dicembre 2022 è stato disposto l'avvio della procedura aperta volta all'individuazione del contraente cui affidare l'esecuzione dei lavori suddetti, di cui al combinato disposto degli artt. 60 comma 3 e 133 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, l'efficacia di quest'ultimo essendo estesa anche ai settori ordinari dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, procedendo all'aggiudicazione con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs 50/2016 introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. 55/2019.
- In riferimento a quanto disposto all'art. 47, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, comma 4, considerato il prioritario obiettivo di celerità e speditezza dell'azione amministrativa che deve informare queste procedure speciali, si ritiene di poter ricorrere all'applicazione delle deroghe indicate al comma 7 del medesimo art. 47, sia in relazione anche alle caratteristiche del progetto e alle peculiarità dello specifico settore del lavoro, sia per quanto attiene alla quota di genere femminile nelle nuove assunzioni, visto che nei cantieri edili il livello dei tassi di occupazione femminile è estremamente basso in relazione alle mansioni da svolgere. Per le su esposte considerazioni si ritiene che l'inserimento dei criteri previsti dall'art. 47 summenzionato determini difficoltà a conseguire l'offerta per l'appalto in argomento con conseguenti risvolti negativi in termini di mancato conseguimento degli obiettivi di progetto, in tempi brevi, e di ottimale impiego delle risorse pubbliche e, soprattutto, mancato rispetto delle milestones previste dal PNRR, obiettivo obbligatorio per scongiurare il rischio della perdita del finanziamento comunitario; pertanto l'inserimento di tali criteri non viene perseguito.
- Si procede con l'affidamento di un solo contratto d'appalto per lavori su bene in relazione a quanto specificato dall'art. 148 del D. Lgs. 50/2016, così come indicati nella progettazione esecutiva, afferenti alle categorie di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del codice dei beni culturali e del paesaggio, congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali, per esigenze motivate ed eccezionali di coordinamento lavori accertate dal RUP, come di seguito esplicitate:
 - i lavori di verde e di restauro dei percorsi devono essere perfettamente coordinati con quelli di realizzazione dell'impianto di illuminazione e di regimentazione delle acque;
 - l'obbligo del rispetto di *milestone* e *target* indicati dal MiC, indispensabile ai fini dell'erogazione del finanziamento assegnato, necessita di un coordinamento delle attività esecutive di tutte le categorie, che devono attuarsi su aree diverse del parco nelle finestre temporali assegnate dal cronoprogramma;
- La Responsabile del Procedimento (di seguito RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch.

Annalisa Ruopolo, Funzionario tecnico dell'Area 3 Territorio – Ambiente del Comune di Santa Margherita Ligure.

FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (da ora PNRR) individuati dal codice intervento M1C3.

IL TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE È FISSATO ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2022.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, PORTALE APPALTI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale della Stazione Appaltante <http://www.comunesml.it> e sulla Piattaforma Sintel della Regione Lombardia:

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>

2.1 PIATTAFORMA PORTALE APPALTI

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Sintel della Regione Lombardia (da ora Piattaforma), il cui accesso è consentito dal *link* sopra indicato, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale" (da ora CAD). Mediante la Piattaforma verranno gestite le seguenti fasi:

- a) pubblicazione del Bando, del Disciplinare, del Documento di Gara Unico Europeo (da ora DGUE) e in generale di tutta Documentazione di gara;
- b) presentazione delle Offerte e analisi e valutazione delle stesse;
- c) comunicazioni e scambi di informazioni varie.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE" 2014/910 "*Electronic IDentification Authentication and Signature*" (da ora Regolamento eIDAS), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2021, n. 148 e delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Al fine di poter operare con la Piattaforma, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, dotato di connessione Internet e di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma, a scelta tra Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge. Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilità, prestazioni e il miglior livello di sicurezza possibile e deve supportare il certificato SSL con livello di codifica a 128bit. Non è garantito il corretto funzionamento della piattaforma telematica con versioni di browser superate/rilasciate da oltre 3 anni (ad esempio Internet Explorer 8). Non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma utilizzando browser diversi da quelli elencate.

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (da ora SPID) di cui all'articolo 64 del CAD o, appena ne sarà garantita l'operatività, di altri mezzi di identificazione elettronica per il

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) possedere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del CAD o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

d) possedere, da parte del legale rappresentante dell'Operatore Economico o da persona munita di idonei poteri di firma, un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

d.1) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del CAD);

d.2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS;

d.3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

d.4) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS ed è qualificato in uno stato membro;

d.5) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento eIDAS;

d.6) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di posta elettronica certificata (da ora PEC) o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico.

L'identificazione avviene o mediante SPID o tramite specifiche credenziali ottenute previa registrazione ovvero, appena sarà garantita piena operatività, attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore Economico identificato viene attribuito un account da utilizzare nella procedura di gara. La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da altro soggetto delegato.

L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del CAD.

L'account creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di: comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice Civile; comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice Civile; di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile in modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

L'Operatore Economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione dell'Offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP (ntp1.inrim.it e ntp2.inrim.it). Il tempo del Sistema è aggiornato con un collegamento diretto al servizio NTP secondo le metodologie descritte sul Sito dell'Istituto nazionale di Ricerca Metrologica.

L'utilizzo della Piattaforma è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: parità di trattamento tra gli Operatori Economici; trasparenza e tracciabilità delle operazioni; standardizzazione dei documenti; segretezza delle Offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione; gratuità, in quanto nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore Economico e/o dall'Aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma. La Piattaforma utilizzata dalla Stazione Appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'Operatore Economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al Codice e al CAD. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

L'Offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Non saranno ammesse Offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. Le modalità di presentazione dell'Offerta sono disciplinate nei successivi Paragrafi.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- b) utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle Offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione la Stazione Appaltante provvederà ad adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, riservandosi anche di disporre la sospensione del termine di presentazione delle Offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma, nonché la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, potrà disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle Offerte inviate. È consentito agli Operatori Economici che hanno già inviato l'Offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sulla Piattaforma e nelle pagine Internet relative alla presente procedura.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le comunicazioni attraverso la Piattaforma.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte.

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma "Piattaforma Sintel della Regione Lombardia", all'interno della scheda relativa alla procedura di affidamento. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse ovvero per informazioni tecniche tramite posta elettronica PEC protocollo@pec.comunesml.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 1(un) giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte, mediante pubblicazione in forma anonima tramite la piattaforma telematica Sintel suddetta.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell'Offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Ai sensi dell'art. 52 del Codice l'Operatore Economico, con la presentazione dell'Offerta, elegge domicilio nell'apposita sezione "Comunicazioni procedura" ad egli riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla procedura di gara oggetto del presente Disciplinare, nonché presso l'indirizzo PEC ivi indicato. Pertanto, nel caso di indisponibilità della Piattaforma, la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti la procedura di gara a mezzo PEC.

Si ricorda che le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli Operatori Economici una segnalazione di avviso all'indirizzo PEC registrato dall'Operatore nella propria anagrafica.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'Offerta anomala;

avvengono presso la Piattaforma e, qualora ritenuto necessario per ragioni di urgenza o a discrezione della Stazione Appaltante utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del CAD.

Se l'Operatore Economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio.

Salvo quanto disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme

di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In particolare, la modifica all'indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma.

In caso di **raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente**, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di **consorzi di cui all'art. 46 lettere f) del Codice**, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di **subappalto**, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO E IMPORTO

Piano PNRR M2C3 – Ministero della Cultura – Appalto di lavori – Affidamento della esecuzione delle opere relative all'intervento di "Restauro e valorizzazione del parco storico di Villa Durazzo" in Santa Margherita Ligure (Genova).

IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.286.010,62, così composto:

- € 1.231.641,08 per lavori, compresa l'incidenza della mano d'opera;
- € 54.369,54 per oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta; (gli importi sono netto di IVA).

Le categorie di qualificazione per gli esecutori richieste per l'appalto sono indicati nella tabella seguente:

Lavorazioni dell'appalto		Classifica	Qualificaz. Obbligat. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera	Quota subappaltabile	
categoria	descrizione categoria						
1	OS24	Verde e arredo urbano	II	SI	518.914,57	42,13%	Come da norma
2	OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	I	SI	242.694,19	19,71%	Come da norma
3	OS2A/B	OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	I	SI	217.590,47	17,67%	Come da norma
4	OS21	Opere strutturali speciali	I	SI	84.531,97	6,86%	Come da norma
5	OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	I	NO	80.343,51	6,52%	Come da norma
6	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	I	NO	67.133,11	5,45%	Come da norma
7	OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	I	NO	20.433,26	1,66%	Come da norma

L'importo a base di gara è al netto di IVA.

4. DURATA DELL'APPALTO.

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di **700 (settecento)** giorni naturali e consecutivi per i lavori dalla data riportata nel verbale di consegna lavori.

La data di **consegna dei lavori** dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 gennaio 2023, data fissata quale milestone dal MiC in fase di avviso pubblico e successiva assegnazione del finanziamento NextGenerationEU. **Non è riprogrammabile né ammissibile lo slittamento temporale di tale data per ragioni imputabili all'appaltatore.**

La data di fine lavori dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2024, data fissata quale milestone dal MiC in fase di avviso pubblico e successiva assegnazione del finanziamento NextGenerationEU. **Non è riprogrammabile né ammissibile lo slittamento temporale di tale data per ragioni imputabili all'appaltatore.**

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi Paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (da ora aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di Offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le **aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista)** rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del Decreto Legge del 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni Operatori Economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi.

b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del Decreto Legge del 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in

possesto dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o Offerta predeterminate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni Operatori Economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi.

c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legge del 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle regole di cui alla determinazione ANAC del 23 aprile 2013, n. 3.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli Operatori Economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b), c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo di imprese (da ora RTI) o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,

comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, c. 3, del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, c. 17, della L. n. 190/2012

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del presente Disciplinare. In particolare, gli operatori economici partecipanti, per la comprova del possesso dell'attestazione SOA adeguata alla categoria di lavori da eseguire in concreto, devono allegare opportuna certificazione (nella fattispecie, l'attestazione SOA in corso di validità) in sede di presentazione dell'offerta.

I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Piattaforma.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le Offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di Gara.

7.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i RTI, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un RTI sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lettere b) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuno degli Operatori Economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa deve essere soddisfatto da raggruppamento nel suo complesso.

8. SUBAPPALTO

È disciplinato dall'articolo 105 del Codice, così come modificato/sostituito dalla dall'articolo 49 della legge 108 del 2021.

Il concorrente dichiara all'atto dell'offerta, nella sezione dedicata del DGUE, le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'omessa indicazione di voler ricorrere al subappalto non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art.1, c. 4, della l. 120/2020.

10. SOPRALLUOGO

Non necessario

Qualora l'Operatore ritenga indispensabile al fine della predisposizione della Offerta prendere visione dei luoghi potrà procedere in autonomia al sopralluogo, poiché il parco è aperto al pubblico.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 29 dicembre 2020, n. 1121, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'Offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

12. MODALITA' DI INVIO DELL'OFFERTA

12.1 MODALITA' OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel.

Non saranno ammesse Offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

L'operatore economico registrato su Sintel accede all'interfaccia «Dettaglio» della presente procedura e quindi al percorso guidato «Invia offerta», che consente di predisporre: a) una «busta telematica» contenente la «documentazione amministrativa» (busta «A»); b) «busta telematica» contenente la «offerta economica» (busta «B»).

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato «Invia offerta». Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

a) accedere tempestivamente al percorso guidato «Invia offerta» in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità «Salva» consente di interrompere il percorso «Invia offerta» per completarlo in un

momento successivo;

b) compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step «Riepilogo» del percorso «Invia offerta», al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B.: come precisato nel documento «Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel» (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato «Invia offerta», questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si precisa che:

a) Prima dell'invio, tutti i file che compongono l'Offerta che non siano già originariamente in formato .pdf, dovranno preferibilmente essere convertiti in quest'ultimo; comunque, nel caso in cui non si sia operata la conversione indicata come preferenziale dalla Stazione Appaltante, saranno considerati ammissibili i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti purché non corrotti o illeggibili. In ogni caso si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimando il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo.

b) Oltre il termine di scadenza della presentazione delle Offerte, la piattaforma non ne permette l'invio.

c) La piattaforma consente di far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato, purché entro il termine indicato per la presentazione delle Offerte.

d) La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'Offerta contenente le seguenti buste digitali:

d.1) «BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa»

d.2) «BUSTA DIGITALE B - Offerta economica»

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dei citati articoli 46 e 47, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica devono essere **sottoscritte con firma digitale** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Le Offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettere b), del Codice. L'ora e la data esatta di ricezione dell'«Offerta» sono stabilite in base al tempo del sistema operativo, sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 novembre 1993, n. 591 ed aggiornato con un

collegamento diretto al servizio NTP secondo le metodologie descritte sul Sito dell'Istituto nazionale di Ricerca Metrologica.

L'Offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 6 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Oltre la data e ora di scadenza il pulsante "Conferma e Invia Offerta" non sarà più disponibile per la selezione o, se il termine di presentazione scade durante l'operazione di conferma, verrà notificato un messaggio dalla piattaforma che non è stato possibile inviare l'Offerta in quanto i termini di gara sono scaduti.

Come ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'Offerta, l'Operatore Economico riceverà una PEC con la conferma della presentazione dell'Offerta e relativa ora e data di presentazione.

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'Offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle Offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima Offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- a) La procedura di invio dell'Offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell'attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell'Offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'Offerta.
- b) con la trasmissione dell'Offerta, il concorrente accetta tutta la Documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle Offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del Codice, ciascun concorrente riceve notifica a video e all'indirizzo PEC registrato sulla piattaforma del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente altresì al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta economica (fatta salva la possibilità di sanare la mancanza della firma digitale e le carenze di meri refusi che non incidono sull'Offerta nel complesso e non integrano informazioni mancanti), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'Offerta. Nello specifico valgono le seguenti:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'Offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara,

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;

e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'Offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a 10 (dieci) giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A dovrà contenere la domanda di partecipazione di cui di seguito, **comprovante il pagamento dell'imposta di bollo** e le dichiarazioni integrative, il DGUE aggiornato, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, tutte sottoscritte in modalità elettronica, **a pena d'esclusione**, (es. PAdES o CADES) nel rispetto del CAD.

Relativamente alle modalità di presentazione della documentazione comprovante il pagamento dell'imposta di bollo, si specifica che:

a) in caso di assolvimento del pagamento del bollo in modo virtuale andrà completata la frase, già inserita in calce al facsimile della domanda di partecipazione: "L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate 14 aprile 2015, n. 16/E";

b) in caso di assolvimento in modo cartaceo, la marca da bollo andrà apposta sul documento cartaceo annullandola con un tratto e caricando sulla piattaforma la scansione della domanda provvista di bollo debitamente firmata digitalmente;

c) in caso di assolvimento dell'imposta di bollo su documenti informatici ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno del 2014, andrà caricato sulla piattaforma la scansione del modello F24 quietanzato unitamente alla domanda firmata digitalmente.

È fatta salva la possibilità del soccorso istruttorio per integrare i documenti amministrativi mancanti parzialmente o totalmente. Il soccorso istruttorio resta non applicabile per la mancanza della firma digitale su tutti i predetti documenti e se riguarda l'eventuale dichiarazione di composizione del RTI o RTP con relative quote di partecipazione e/o esecuzione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni e sottoscritta in modalità digitale (es. PAdES o CADES), secondo le prescrizioni stabilite dal CAD a pena d'esclusione, salvo quanto precisato al prossimo Paragrafo 15.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola,

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- a) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- b) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- c) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - c.1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del Decreto Legge del 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - c.2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del Decreto Legge del 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

d) Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

L'Operatore Economico dovrà dichiarare che l'Offerta formulata implica la piena conoscenza ed accettazione senza riserva di tutti gli obblighi, gli elaborati progettuali, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara, comprensivi delle risposte ai quesiti che formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara.

Il concorrente allega la dichiarazione relativa alla "Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice/concessionaria" in cui si dichiara che "L'Operatore Economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, che sarà trasmesso in formato elettronico a mezzo piattaforma telematica utilizzando il file messo a disposizione dalla Stazione Appaltante da compilare e firmare digitalmente per l'invio telematico, con le modalità precisate nella piattaforma.

Nei modelli DGUE le dichiarazioni per i soggetti tenuti a renderle ai sensi dell'art. 80 del Codice potranno essere rese in modo congiunto in un unico modello dal Legale Rappresentante della società.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Si ricorda che, in caso di utilizzo di DGUE non aggiornato secondo le norme finora riportate, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 b-bis e comma 5, lettere c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, del Codice, nonché in merito a quanto espressamente previsto dalla formulazione dell'art. 80, comma 4, del Codice in merito alle violazioni contributive e fiscali non definitivamente accertate. In merito, si precisa che l'Operatore Economico dovrà aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero aver integralmente estinto il debito, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente gara.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma elettronica (pdf-Pades o p7m-Cades) in conformità al CAD dai seguenti soggetti:

- a) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- b) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- c) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - c.1) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge del 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune.
 - c.2) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del Decreto Legge del 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c.3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale

del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione direte, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

b) nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;

c) nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE, il modello fornito dalla S.A., va debitamente compilato in conformità alle sezioni Parte II, Parte III, Parte IV e parte VI che di seguito si riportano, datato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da persona avente il potere di rappresentarlo e di impegnarlo legalmente.

PARTE II - INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

- dati identificativi e informazioni generali (Parte II sez. A del DGUE);
- forma della partecipazione: si dovrà indicare, in caso di partecipazione in raggruppamento, le quote di partecipazione e produrre un DGUE distinto per ogni operatore interessato (Parte II sez. A del DGUE);
- informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico (Parte II sez. B del DGUE);

PARTE III - MOTIVI DI ESCLUSIONE (sul DGUE): Tutte LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ART. 80 VANNO PRESENTATE E FIRMATE DIGITALMENTE A CURA DI TUTTI I SOGGETTI NONCHÉ DIRETTORI TECNICI E PROGETTISTI, in unico esemplare implementato con i dati di tutti gli interessati.

▪ Dichiarazione sostitutiva di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per nessuno dei reati di cui all'art. 80 comma 1. lett. a), b), b-bis), c), d), e),f), g) del Codice (Parte III sez. A del DGUE);

▪ Dichiarazione sostitutiva di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate di cui all'art. 80 comma 4 del Codice, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziali, anche non definitivamente accertati, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'O.E. è stabilito, ovvero di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della presentazione dell'offerta (Parte III sez. B del DGUE).

Attenzione: ai fini dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, si considera in regola rispetto agli obblighi di

pagamento di imposte e tasse, pur in presenza di gravi irregolarità definitivamente accertate, il concorrente che, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione:

- abbia integralmente pagato il debito;
- oppure abbia formalizzato con l'Agenzia delle Entrate un piano di rateazione, assumendo l'impegno vincolante a pagare e pagando effettivamente secondo le scadenze previste dal piano;
- oppure sia nei termini per impugnare gli atti amministrativi o le sentenze da cui scaturisce l'accertamento dell'irregolarità.

▪ Dichiarazione sostitutiva attestante di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e) del Codice ovvero, in caso affermativo, attestante le relative misure adottate (Parte III sez. C del DGUE);

▪ Dichiarazione sostitutiva attestante che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 80 comma 2 del Codice, previste dall'art. 67 del D.Lvo. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto e attestante, altresì, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. f), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice ovvero, in caso affermativo, attestante le relative misure adottate (Parte III sez. D del DGUE);

N.B. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 è dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3, indicando i dati identificativi degli stessi all'interno della domanda di partecipazione. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame (cfr. comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017).

Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria, affitto d'azienda i soggetti sopra riportati delle società cedenti, incorporate, fuse o affittuarie con altra società, sono considerati come rientranti fra i soggetti "cessati dalla carica" e pertanto dovranno produrre la dichiarazione di cui al precedente punto qualora la vicenda societaria sia avvenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.

L'esclusione e/o il divieto operano anche per detti soggetti qualora l'Impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

PARTE IV. CRITERI DI SELEZIONE

a) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (DGUE Modello S.A.).

I concorrenti degli Stati dell'Unione Europea non residenti in Italia, dovranno attestare l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività inerenti a quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

b) Attestazione circa il possesso requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari:

attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA autorizzata, per classifica e categoria che abilita l'impresa alla partecipazione alla corrente gara ovvero copia della predetta attestazione autenticata nei modi di legge (DPR 28/12/2000 n° 445);

PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI (sul DGUE):

il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 445, con le quali:

1. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lettere *f-bis*) e *f-ter*), *c-bis*, *c-ter* e *c-quater* del Codice (qualora il DGUE utilizzato non sia aggiornato in tal senso).
2. Dichiara i dati significativi (nome, cognome, dat e luogo di nascita, C.F., comune di residenza etc...) dei soggetti di cui all'art. 80 del D. lsg. 50/2016, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

I soggetti da indicare sono:

- I direttori tecnici;
- Il titolare per le ditte individuali;
- per le società in nome collettivo: i soci
- per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
- per altro tipo di società o consorzio: i membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi insistori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, indicare entrambi i soci);
- i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara.

Al fine di una esatta individuazione dei soggetti, si raccomanda la lettura del Comunicato del Presidente dell'ANAC del giorno 9 novembre 2017, scaricabile dal sito www.anticorruzione.it.

3. Dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) Delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività;
- b) Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

5. Dichiara la piena disponibilità di uomini e mezzi per garantire l'avvio delle attività come da prescrizione ministeriale entro il 31 gennaio 2023;

6. Dichiara di accettare il Patto di Integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, c. 17, della L. 190/2012);

7. Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante reperibile sul sito www.comunesml.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

a) nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

a) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli Operatori Economici raggruppandi o consorziandi;

b) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:

b.1) dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 18;

b.2) da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a: integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale; codice di comportamento; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento: integrazioni al DGUE; elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni suddette potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, questo dovrà:

a) essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l'Operatore Economico e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

b) essere acquisito su piattaforma telematica.

Si ricorda che, in caso di utilizzo di DGUE non aggiornato secondo le norme di seguito riportate, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lettere f-bis e f-ter del Codice (cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare).

14.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. In caso di sottoscrizione del procuratore copia conforme all'originale della procura e ove la stazione possieda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: *“oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”*.

- a. Dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell'ANAC. La ricevuta in originale di versamento per il C.I.G. sopra indicato è da effettuarsi **a pena di esclusione** con le modalità indicate sul sito dell'Autorità.
- b. Autocertificazione ovvero copia certificazione attestante il possesso del requisito di qualificazione rilasciata da S.O.A.

14.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti si dovrà presentare:

a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati;

c) dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

d) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

e) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

f) **dichiarazione attestante** l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

g) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

h) ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati;

i) solo per i raggruppamenti temporanei nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del e relativa posizione, ai sensi del comma 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Per le aggregazioni di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

j) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

k) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali Operatori Economici la rete concorre;

l) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati.

Per le aggregazioni di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

m) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria: qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

n) dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati.

Per le aggregazioni di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

o) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito** copia autentica del contratto di rete, redatto per

atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati;

p) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- p.1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- p.2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- p.3) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA

La busta “B” – “Offerta economica” – contiene, **a pena di esclusione:**

1. L' “offerta economica” predisposta preferibilmente mediante utilizzo del modello fac simile predisposto dalla Stazione Appaltante. L' “offerta economica”, in particolare, deve contenere:

LA PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO RISPETTO ALL'IMPORTO A BASE D'ASTA;

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà preso in considerazione solamente il valore indicato in cifre.

Sono inammissibili le Offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L' “offerta economica”, in particolare, deve contenere **a pena di esclusione:**

a) La stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, c. 10, del D. Lgs. N. 50/2016. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggett d'appalto.

b) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del D. Lgs. N. 50/2016;

L' “offerta economica”, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

2. PASSOE di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.

Riepilogo dell'offerta

allo step del percorso guidato «Invia offerta», la Piattaforma Sintel genera automaticamente il «Documento di offerta» in formato .PDF, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare

l'upload in Sintel del «Documento di offerta» debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del «Documento di offerta» e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata del percorso «Invio offerta» in Sintel.

Il «Documento di offerta», a pena di esclusione, è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al § 14.1.

Allo step del percorso guidato «Invio offerta» l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere, il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto «Invia offerta». Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Le offerte anormalmente basse saranno individuate utilizzando le modalità di calcolo previste dall'articolo 97 del codice dei contratti.

Ai sensi dell'art.97 c.8 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, c. 3, della L. 120/2020, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso l'esclusione automatica, con riferimento alla soglia di anomalia, non opera ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque).

La Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità delle offerte a prescindere dalla rilevazione degli indici di anomalia.

In caso di offerte risultanti anormalmente basse, prima dell'aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante richiederà al soggetto miglior offerente le giustificazioni dell'offerta presentata per la valutazione della congruità della stessa, fatta salva l'ipotesi in cui ricorrono le condizioni per l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'articolo 97, comma 8 del Codice.

Trattandosi di aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP che, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, o di una commissione nominata ad hoc.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, STIPULA DEL CONTRATTO E PAGAMENTI.

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore Offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al Reparto Gare e Contratti tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle Offerte anomale di cui all'articolo 22, la congruità stessa è dichiarata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Sulla base di tale atto l'Amministrazione procede a emanare la proposta di aggiudicazione al miglior offerente.

Qualora nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:

a) Richiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i

documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

b) Richiedere – laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'Offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice, se necessario e dovuta.

c) Verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lettera d), tramite il RUP, se necessario e dovuta.

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, **aggiudica l'appalto**.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopraindicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-*bis*, e 92, comma 3, del citato Decreto Legislativo, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-*bis* e 4-*ter* e 92, commi 3 e 4, del decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera *c-bis*) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del CAD).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della Legge del 4 agosto 2017, n. 124.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.766,22 La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO: Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice all'appaltatore è concessa un'anticipazione **fino al 30%** (trenta %).

PAGAMENTI: I certificati di pagamento in acconto relativi ai lavori saranno emessi con Stati di avanzamento ogni qual volta l'importo dei lavori raggiunga un importo, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, non inferiore a € **120.000,00** (centoventimila) dell'importo netto contrattuale.

19. REVISIONE PREZZI

Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, secondo quanto disposto dall'articolo 29 del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge del 28 marzo 2022, n. 25.

Non trova applicazione l'articolo 1664, primo periodo, del Codice Civile.

20. RISPETTO OBIETTIVI E MILESTONE

L'O.E. si impegna al conseguimento di Milestone e Target PNRR, ivi incluso l'assolvimento della valutazione degli impatti ambientali indiretti e la loro entità minimizzata in linea col principio del "non recare danni significativi" all'ambiente ("do no significant harm" – DNSH).

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Genova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

Il Comune di Santa Margherita Ligure informa che i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e dell'eventuale procedimento di stipula del contratto e verranno

utilizzati, anche con modalità automatizzate, per telescopo nel rispetto di quanto previsto agli artt. 13 e 14 del *General Data Protection Regulation*, di cui al Regolamento UE 2016/679. Il Comune di Santa Margherita Ligure, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal citato Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar corso al procedimento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione del presente contratto. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). Il presente atto sarà pubblicato sul profilo di Committente – Portale della Trasparenza del Comune di Santa Margherita Ligure nella sezione "Amministrazione trasparente" – ai sensi degli artt. 23 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, e del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(dott. arch. Annalisa RUOPOLO)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, e conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Santa Margherita Ligure (GE).